SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1967

(58ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, numero 1324, e aumento della indennità di missione » **(1649-D)** (*Modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati e dal Senato e ancora dalla Camera dei deputati*) **(Coordinamento):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 669
FORMA, *relatore* 669

« Modificazioni alla legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate » **(1848) (Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 670, 671, 675
BANFI 671, 673
FORMA, *relatore* 670, 671, 674
FRANCAVILLA 670, 671, 672, 674
MALFATTI, *Sottosgretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 671, 672, 673 674, 675
MAMMUCARI 673, 674, 675
ZANNINI 670, 673, 674

« Modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari » **(2105)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 666, 667, 668, 669
AUDISIO 667, 668
BERNARDI, *relatore* 666
MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . 667, 668
ZANNINI 667, 668

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Audisio, Banfi, Berlanda, Bernardi, Bernardinetti, Bonafini, Bussi, Forma, Francavilla, Mammucari, Merloni, Molinari, Mongelli, Perugini, Secci, Vacchetta, Vecellio e Zannini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Malfatti.

VACCHETTA, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari » (2105) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale

B E R N A R D I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono sostanzialmente d'accordo con quanto esposto nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge trasmessoci dalla Camera dei deputati, in quanto l'ultimo comma dell'articolo 38 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, deve necessariamente essere abrogato per evitare confusioni, come in diverse occasioni si è verificato. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame si compone di due articoli: il primo riguarda l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 38 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925; il secondo, la sostituzione del quarto comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, modificativo dell'articolo 37 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, con il seguente: « Il nome di "sciroppo da estratto o tintura" seguìto dall'indicazione di una data pianta, è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratti o tinture ricavati da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.

Tale indicazione deve apporsi in maniera visibile sui recipienti che contengono gli sciroppi medesimi ».

Debbo aggiungere, però, che l'Ufficio legislativo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pone alcune remore che ci lasciano non del tutto convinti di avere risolto completamente le perplessità che si sono verificate riguardo a questo problema. Non è quindi escluso che con un nuovo emendamento si possa chiarire meglio il problema.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 38 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, modificativo dell'articolo 37 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, è sostituito dal seguente:

« Il nome di "sciroppo da estratto o tintura" seguìto dall'indicazione di una data pianta, è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratti o tinture ricavati da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.

Tale indicazione deve apporsi in maniera visibile sui recipienti che contengono gli sciroppi medesimi ».

A U D I S I O . A mio avviso, questo articolo andrebbe modificato. Bisogna tener infatti nella dovuta considerazione le osservazioni logiche e, direi, prudenti, che la Di-

rezione generale della produzione industriale ha sottoposto all'ufficio legislativo del Ministero. Che poi l'ufficio legislativo non concordi con quelle osservazioni e cerchi di sminuirne il valore sostanziale, è una questione sulla quale si può discutere.

La modifica riguarda la dizione « sciroppo da estratto o tintura » approvata dalla Camera. In primo luogo lo sciroppo « da estratto » è qualcosa di diverso dallo sciroppo « all'estratto », e poi la « tintura » non è altro che un modo d'essere dello sciroppo.

Poiché le categorie interessate e coloro i quali hanno riflettuto su questo aspetto del problema, suggeriscono che si definisca la norma in maniera più logica e nello stesso tempo più consona alle esigenze operative del settore, io avrei preparato un emendamento sostitutivo dell'articolo 2, che mi permetto di sottoporre alla Commissione. Esso è del seguente tenore:

« Il nome di "sciroppo all'estratto di..." (seguìto dalla indicazione di una data pianta, che porta frutta a succo, come la vite, l'arancio, il mandarino, il lampone, la pesca e simili) è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratto, ricavato da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.

Qualora si tratti di pianta che non porta frutta a succo (come il cedro, il chinotto, la menta e simili), il nome dello sciroppo di cui al comma precedente potrà essere sostituito dal nome della pianta o da un nome di fantasia da esso derivato o no, seguìto dalla indicazione "sciroppo all'estratto di...", completato dal nome della pianta; oppure dal nome di "sciroppo di..." completato dal nome della stessa ».

P R E S I D E N T E . Questa sostituzione comporta un grosso problema tecnico.

A U D I S I O . Devo dire che sono confortato dalla esperienza dei tecnici; e la modifica corrisponde alla posizione assunta dalla Direzione generale della produzione industriale.

Z A N N I N I . Sarebbe bene riflettere sulla questione ed avere qualche altro elemento in proposito.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* A me sembra che la formulazione data all'articolo 2 dai colleghi della Camera possa essere accettata e non vedo quale inconveniente deriverebbe dall'applicazione della norma, ove noi non accettassimo l'emendamento che è stato suggerito dal senatore Audisio.

Qui vi sono due punti in contestazione. Uno di questi riguarda la dizione « da estratto ». Il senatore Audisio ha affermato (ma poi non si è intrattenuto sull'argomento) che esiste una differenza sostanziale tra questa dizione e l'altra « all'estratto ». Ma io questa differenza non la vedo. Mi sembra che dire sciroppo « all'estratto di » o « da estratto di » sia la stessa cosa.

A U D I S I O . Le sembra soltanto, ma non lo è.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Circa l'altro punto, è vero che la tintura non è altro che un aspetto, un modo d'essere dello sciroppo, però è anche vero che la espressione « sciroppo da estratto o tintura » non è una innovazione introdotta dalla Camera ma è soltanto la ripetizione della formula usata fino ad oggi dalla nostra legislazione sulla materia. L'articolo 37, comma quarto, del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, modificato dal regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, parla infatti di estratti o tinture, differenziando quindi la sottospecie o il modo particolare d'essere, cioè la tintura dallo sciroppo. Non si tratta, quindi, di una imprecisione, diciamo così, del legislatore.

Ora, per quanto è a mia conoscenza, nessun inconveniente sul piano commerciale e industriale è mai nato finora dal fatto che la legge parli di sciroppo da estratto o tintura. E questo mi pare che dovrebbe fugare il timore del senatore Audisio, che in linea di principio potrebbe avere una sua validità, ma in linea di fatto pare che non l'abbia.

A U D I S I O . Le voglio fare un esempio. La scritta su un'etichetta « sciroppo di arancio » vuol dire che lo sciroppo ha il sapore dell'arancio o che è ricavato dall'arancio? Io dico che se si aggiunge: « all'estratto di » significa che lo sciroppo è a base di succo di arancio, quindi non è confondibile con lo sciroppo da arancio, che può essere ricavato anche dalla buccia. É chiaro d'altronde che la preposizione « da » ha un significato diverso dalla preposizione articolata « al ».

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* La dizione è « all'estratto di ». Ora, ripeto che la differenza tra le espressioni: « da estratto » e: « all'estratto di » io non la vedo.

A U D I S I O . Se non vi fosse questa differenza non sarebbe necessario arrivare all'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 38 del decreto del 1925. A questa abrogazione si arriva proprio perché da quell' norma è derivata confusione. É molto più comodo, infatti, usare « estratti da », per quali basta servirsi di essenze sintetiche che hanno lo stesso sapore del frutto.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Per la verità, l'abrogazione riguarda un'altra questione, e cioè il fatto che il frutto può non esserci per niente; perciò essa serve ad evitare nel modo più assoluto l'uso di essenze sintetiche.

A U D I S I O . Io credo che non si possano avere delle opinioni personali in proposito. Sentiamo la federazione dei produttori, sentiamo coloro che producono agrumi, i quali devono pur dire una parola sulla questione. Questa è una norma nuova. Se nel disegno di legge non fosse stato introdotto l'articolo 2, non vi sarebbe stata materia del contendere.

P R E S I D E N T E . Evidentemente lo scrupolo della Camera di aver aggiunto l'articolo 2 aumenta lo scrupolo del Senato.

A U D I S I O . Va anche detto che la presenza dell'articolo 2 richiede l'introduzione di un articolo 3, che precisi quando entrerà in vigore la legge, che cosa deve avvenire delle giacenze, eccetera. Secondo la mia opinione, se noi approvassimo il disegno di legge così com'è, daremmo l'impressione che non abbiamo valutato attentamente la questione.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sulla proposta di un articolo aggiuntivo, cioè di una norma transitoria che riguardi le giacenze, eccetera, noi saremmo d'accordo.

Si potrebbe, comunque, concludere in questo modo: dal momento che in ogni caso il provvedimento dovrà tornare alla Camera per l'approvazione dell'articolo aggiuntivo, se ne può rinviare l'esame ad altra seduta per approfondire anche la questione posta dal senatore Audisio; io mi riserverei di assumere ulteriori elementi di giudizio e di riferirne alla Commissione. Ripeto però che sulla dizione dell'articolo 2 così come è stata approvata dalla Camera noi ci sentiamo abbastanza tranquilli.

A U D I S I O . Noi dichiariamo che non abbiamo nessun particolare interesse che riguardi i produttori di qualsiasi categoria. Se il Governo ci dirà che anche i produttori di liquidi e sciroppi hanno concordato un nuovo testo, noi non ci opporremo.

Z A N N I N I . Questo non è un motivo. Noi siamo i legislatori.

A U D I S I O . Io mi sentirei tranquillo se si procedesse nel senso indicato.

Comunque, poiché abbiamo affrontato l'argomento, io mi permetto di presentare anche il secondo emendamento, cioè l'articolo aggiuntivo, precisando che, quanto ai termini in esso indicati, non mi opporrei a che essi fossero raccorciati. L'articolo aggiuntivo è del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai produttori e confezionatori di sciroppi è tuttavia consentito di vendere prodotti non in regola con le disposizioni della presente legge, ma in regola con quelle preesistenti, per la durata di mesi 12 dalla data della sua entrata in vigore.

Tale tolleranza è elevata a 24 mesi per i commercianti di detti prodotti ».

P R E S I D E N T E . Mi pare che si sia tutti d'accordo sull'opportunità di un rinvio dell'esame del disegno di legge, che consentirà al Governo di assumere qualche altro elemento ed anche ai colleghi che sono intervenuti di sentire il parere dei tecnici.

Poichè non si fanno osservazioni, rimane stabilito che il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

Coordinamento del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Scricciolo: « Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento della indennità di missione » (1649-D) (*Modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati e dal Senato e ancora dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Scricciolo: « Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento della indennità di missione », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati e dal Senato e ancora dalla Camera dei deputati.

Debbo comunicare che in data 15 aprile 1967 mi era stata inviata dal Presidente del Senato la seguente lettera:

« Le trasmetto l'unito disegno di legge, già approvato dalla Commissione da Lei presieduta nella seduta del 5 aprile 1967, acciocchè la Commissione provveda a modificare le norme sulla spesa (che grava sull'esercizio finanziario 1967 e non più sull'esercizio finanziario 1966) e sulla relativa copertura finanziaria, che non può ritenersi valida perché riferita ad uno stanziamento dell'esercizio 1965.

La informo di avere contemporaneamente invitato la 5ª Commissione permanente ad esprimere il proprio parere ».

La Commissione finanze e tesoro, accogliendo l'invito del Presidente del Senato, ci ha fatto pervenire, in data 26 aprile 1967, il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1649-D, ritiene che l'articolo 3, relativo alla copertura finanziaria, debba essere così formulato:

"All'onere di lire 58,6 milioni derivante dalla presente legge a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967, si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo (Tabella 2).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio " ».

F O R M A , *relatore*. Non posso che invitare la Commissione ad accogliere la modifica proposta dalla 5ª Commissione.

P R E S I D E N T E . Se così siamo d'accordo, pongo ai voti l'emendamento suggerito dalla 5ª Commissione, tendente a sostituire l'articolo 3 del disegno di legge con il seguente:

« All'onere di lire 58,6 milioni derivante dalla presente legge a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967, si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo (Tabella 2).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge quale risulta dall'effettuato coordinamento.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate » (1848)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

F O R M A , *relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame risponde alla necessità di risolvere alcuni problemi sorti in ordine all'applicazione di determinate norme sulla regolamentazione della vendita a rate.

In particolare, la norma contenuta nell'articolo 1 tende a risolvere gli inconvenienti derivanti dalla constatazione che, in base al testo ora in vigore, le vendite a rate non effettuate da imprenditori commerciali risulterebbero escluse dalla regolamentazione. Ciò aggrava in particolare il problema delle vendite effettuate da enti o sodalizi non aventi licenza di commercio. La norma servirebbe ad eliminare ogni dubbio circa l'applicabilità della legge ai vari casi di vendite extra commerciali.

Con l'articolo 2 si tende, mi pare, ad alleggerire la procedura. Secondo le norme vigenti, i contratti di vendita rateale, per i quali è imposto l'obbligo in base all'articolo 2, primo comma, della legge n. 755 della forma scritta, sarebbero soggetti alla registrazione ed al pagamento della relativa imposta. Allo scopo di eliminare tale onere per la normalità dei casi, l'articolo in questione stabilisce che i contratti aventi per oggetto la vendita rateale dei beni previsti dalla legge n. 755 debbono essere assoggettati alle disposizioni sulla registrazione solo in caso d'uso.

L'articolo 3 è in relazione all'articolo 1. Essendosi stabilito, infatti, che dalla regolamentazione non sono escluse le vendite rateali non effettuate da imprenditori commerciali, si limiterebbe ai soli imprenditori commerciali che abbiano violato le disposizioni della legge n. 755 l'applicazione della pena accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività commerciale.

Concludo questa breve esposizione proponendo alla Commissione di approvare senz'altro il disegno di legge.

F R A N C A V I L L A . I colleghi sanno quale è stata la nostra posizione in merito alla legge originaria. Io non voglio ricordare le polemiche sorte sulla questione. Mi limito a ribadire l'esigenza di una regolamentazione completa del sistema delle vendite rateali, esigenza sulla quale la Commissione concordò in sede di discussione della legge del 1964 e credo concordi tuttora.

Noi non possiamo essere d'accordo su questi provvedimenti presentati a spizzico...

P R E S I D E N T E . Esamineremo anche l'altro disegno di legge.

F R A N C A V I L L A . Veramente, secondo certe notizie apparse di recente sulla stampa a proposito della vendita a rate, sembrerebbe che vi siano delle titubanze, per lo meno da parte del Ministero, circa l'opportunità di portare avanti un provvedimento di quel tipo.

Ecco che siamo di fronte a qualcosa che non risolve nulla, che indica ancora una volta come si cerchi di riparare con leggine agli inconvenienti derivati da leggi preparate male.

Z A N N I N I . Gli effetti dimostrano il contrario!

F R A N C A V I L L A . Quali effetti, se vi fu una sospensione di quella prima legge? Il collega Zannini lo deve ricordare! Diciamoci le cose con franchezza! Diciamo che è necessario affrontare il problema nel suo complesso! Noi siamo contrari a questo tipo di leggine ed in particolare a questo provvedimento.

B A N F I . Devo dire che ho delle vive perplessità sulla formulazione del disegno di legge. La dizione «da chiunque effettuate» fa presupporre che operazioni di vendite a rate possono essere compiute da chi non abbia licenza, da chi non commercia.

F O R M A , *relatore*. Ci sono le cosiddette vendite occasionali.

B A N F I . Certamente: se io vendo la mia penna ad un amico, compio un atto di commercio occasionale.

P R E S I D E N T E . Potrei vendere la mia automobile usata ad un collega, che mi paghi ratealmente.

B A N F I . E' proprio di questo che mi preoccupo: noi non possiamo estendere l'efficacia della legge ad una serie di atti che sono incontrollabili, mettendo le autorità preposte in condizione di non poter svolgere il compito che loro affidiamo. La legge, così come era stata formulata, mi pare che avesse una sua organicità. Si potrà discutere se le vendite a rate debbano essere regolamentate in un modo o in un altro. Ma questa è un'altra questione. Secondo me, non può vendere a rate chi non sia munito di una licenza commerciale; dobbiamo escludere dal concetto della vendita a rate il caso del singolo che, ad esempio, vende la sua auto ad un amico che gliela paga a determinate scadenze. Questa non è vendita a rate. In questo modo noi deformeremmo lo spirito della vendita rateale come è inteso nell'ambito delle attività commerciali e dell'economia italiana e non italiana.

Io sono d'accordo sull'articolo 2. Tuttavia nutro questa preoccupazione e vorrei avere qualche chiarimento in proposito.

F O R M A , *relatore*. Vorrei fare un esempio al senatore Banfi. La « Dante Alighieri » (per citare un noto ente, la cui attività non è certo quella commerciale) alle volte mette in commercio, con pagamenti rateali anche a lunga scadenza, delle pubblicazioni di alto valore letterario, artistico, storico, eccetera. Lo stesso avviene per l'Associazione mutilati ed invalidi, che si serve della vendita rateale di determinate pubblicazioni a scopo propagandistico o a scopo di diffusione di proprie idee. Si tratta, mi pare, di atti che si possono approvare anche dal punto di vista della finalità; e sono compiuti da enti che non si dedicano al commercio, ma hanno un permesso di commercio. Io penso che casi del genere, i quali devono avere appunto ispirato questa norma, siano degni di essere da noi tutelati.

P R E S I D E N T E. Si tratta, comunque, di casi limitati. Il problema non è di grande estensione.

F R A N C A V I L L A . Faccio osservare che la disposizione contenuta nell'articolo 3 (e cioè la pena accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività commerciale per una durata non inferiore a 15 giorni né superiore a due anni che può essere inflitta solo al venditore che sia imprenditore commerciale) andrebbe eliminata. Non può essere, infatti, che così.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Qui sono poste due questioni diverse.

Quanto alla questione sollevata dal senatore Francavilla, si tratta di vedere se questo disegno di legge ha una sua ragione d'essere, se costituisce un miglioramento oppure un peggioramento della legge esistente.

Innanzitutto devo dire che l'approvazione di questo provvedimento non compromette in alcun modo una diversa regolamentazione di tutta la materia, quale sostiene il senatore Francavilla; ritengo che il problema troverà la sua giusta collocazione nella discussione che si dovrà fare sulla delega concessa al Governo per la disciplina della vendita a rate. Quando venne approvata la legge n. 755, nel corso della discussione — alla quale peraltro non partecipai — probabilmente si scontrarono due opposte tesi, sostenendo alcuni che si trattava di una legge esageratamente restrittiva ed altri che si trattava, invece, di una legge eccessivamen-

te liberale. Un altro contrasto che presumibilmente si delineò nel corso di quel dibattito nasceva dall'opposizione da parte di alcuni alla concessione di questa potestà discrezionale al Governo per la disciplina della materia. Ora, anche nell'ipotesi che tale delega, la cui scadenza è prossima trattandosi di una delega triennale, non venga rinnovata, resta impregiudicata la sostanza della regolamentazione fissata dalla legge numero 755, che è di garanzia per il consumatore e di normalizzazione del mercato commerciale italiano: tale regolamentazione stabilisce che nelle vendite deve essere versato un anticipo non inferiore al 25 per cento e nelle vendite con pagamento differito deve essere dato un acconto del 30 per cento sul prezzo globale ed il pagamento della parte residua non può essere frazionato in un periodo superiore ai 12 mesi per un numero di rate che, se non ricordo male, non devono superare le 24.

L'articolo 3, invece, della legge del 1964 concedeva la delega al Governo per i prodotti di cui all'articolo 1 della legge medesima, di rendere più o meno tenue questo regime vincolistico. La discrezionalità del Governo, pertanto, deriva proprio dalla delega concessagli dalla legge e della quale si parlerà quando dovremo discutere del suo rinnovo o meno. Resta il fatto che, così come stanno le cose, esiste oggi una disciplina di base della vendita a rate alla quale il Governo può derogare in virtù del citato articolo 3. Se questo, poi, sia giusto o sbagliato sarà esaminato nel momento in cui si discuterà sul rinnovo della potestà al Governo di derogare ai princìpi di base stabiliti dalla legge.

F R A N C A V I L L A . Non dobbiamo dimenticare che tale sistema di vendita ha influito sullo sviluppo della motorizzazione in Italia.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Non metto in discussione le sue obiezioni, senatore Francavilla, che lei ha pieno diritto di manifestare; mi limito soltanto a far rilevare che esse esulano dall'argomento che ci interessa e che stiamo trattando.

Proseguendo quindi nelle considerazioni che stavo facendo, posto che esiste oggi un regime che regola la vendita a rate e posto che il Parlamento ha ritenuto opportuno dare delega al Governo di regolamentare tale tipo di vendita per determinate materie, si tratta di vedere se in questo campo la legge del 1964 può esplicare tutti i suoi effetti oppure no, se tale legge è esatta o se vi sono in essa delle imprecisioni.

Il Governo è dell'avviso che vi siano delle imprecisioni e ritiene, in particolare, non giustificata la facoltà che hanno alcuni istituti, enti ed organismi privati di agire al di fuori della regolamentazione delle vendite a rate, per cui anche questi organismi non commerciali debbono essere inquadrati nella regolamentazione generale sulla vendita a rate.

Il senatore Banfi ha chiesto quali sono questi enti, organismi ed istituti. Nella relazione che accompagna il disegno di legge si dà un'indicazione abbastanza precisa sulla quale, però, il senatore Banfi non è d'accordo; ma io credo che, una volta che nell'ambito di un qualsiasi ente si proceda ad una organizzazione interna commerciale, questa non è affatto disciplinata dalla legge sulle licenze commerciali di esercizio e così via. Ora, per quale ragione a questi organismi extracommerciali (tutti conosciamo la politica contraria che al riguardo viene svolta da parte delle organizzazioni sindacali dei commercianti) deve essere concessa la possibilità di vendere, ad esempio, un frigorifero anche senza quelle garanzie che, nell'interesse del consumatore e del buon andamento generale del commercio italiano, si è ritenuto opportuno fissare in sede di regolamentazione della materia, alla quale si è proceduto con la legge n. 755? Per quale ragione chi compera un frigorifero da un commerciante deve dare un anticipo del 30 per cento sul prezzo globale e non può superare le 24 rate, mentre chi lo compera presso un organismo extracommerciale può pagarlo anche in 60 rate? Non mi pare che vi sia alcuna ragione che possa giustificare un fatto di questo genere e bisogna non dimenti-

care, inoltre, che i casi di vendite extracommerciali sono numerosi.

Cito un caso limite: nel 1945 fu creato un organismo, denominato Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali, che credo sia tuttora operante, il quale aveva la funzione, legata, fra l'altro, alla particolare situazione di quel periodo, di cercare di integrare lo scarso potere di acquisto, diciamo, dei dipendenti dello Stato, fornendo loro la possibilità di approvvigionarsi di determinati beni di consumo presso questo Comitato. Ora tale organismo, evidentemente, non è un'organizzazione commerciale, non ha licenze di esercizio, per cui sfugge alla disciplina del commercio ed io l'ho citato perché mi sembra che costituisca un chiaro esempio di quello che intendo dire.

Per quale ragione, ripeto, istituti di questo tipo, locali e nazionali, nel momento in cui il Parlamento ritiene di dover disciplinare tutta la materia della vendita a rate per le conseguenze che essa ha sul mercato finanziario, debbono restare fuori della regolamentazione generale?

A mio avviso, quindi, esiste il soggetto che deve essere riportato nell'ambito della disciplina generale; non si tratta di disciplinare il caso della transazione privata fra due soggetti, ma di far rientrare nella normativa generale le vendite extracommerciali che nel nostro Paese sono notevolmente diffuse e che devono essere disciplinate se vogliamo fare una legge che sia uguale per tutti; cosa questa che non è stata fatta con la legge del 1964, con la quale abbiamo colpito soltanto l'esercizio commerciale in quanto tale.

B A N F I . Prendo atto delle osservazioni del rappresentante del Governo, che del resto erano contenute anche nella relazione che accompagna il disegno di legge in discussione, ma desidero far rilevare che a mio avviso esiste una incongruenza nella norma prevista all'articolo 3, la quale disciplina la pena accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività commerciale; cioè se ammettiamo che tutti sono tenuti all'osservanza della legge non possiamo, poi, consentire che, in caso di trasgressione, soltanto alcuni ne subiscano le sanzioni.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ma l'articolo 5 della legge n. 755 stabilisce che chi contravviene alle disposizioni della legge medesima sia punito con un'ammenda che va dalle 200 mila lire ai 5 milioni di lire e che, in caso di recidiva, segua anche la sospensione dall'esercizio dell'attività commerciale per una durata non superiore ai due anni.

B A N F I . Con l'articolo 3, però, quest'ultima sanzione è limitata solo agli imprenditori commerciali.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Con l'articolo 3 resta per tutti i venditori la pena pecunaria, mentre la sospensione dall'esercizio dell'attività commerciale è limitata soltanto agli imprenditori commerciali, cioè a coloro che hanno la licenza.

B A N F I . La sospensione dall'esercizio dell'attività commerciale non significa soltanto la revoca della licenza. Ad ogni modo, dal momento che si vogliono equiparare queste forme di vendita, o manteniamo la formulazione della legge attualmente in vigore oppure la pena necessaria prevista all'articolo 3 di questo provvedimento deve essere estesa a chiunque, perché chiunque, in caso di recidiva, deve subire la pena accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività commerciale.

Z A N N I N I . Dobbiamo tener presente, però, che mentre per un imprenditore commerciale la sospensione dall'esercizio dell'attività commerciale anche di cinque giorni costituisce un danno, per altri ciò non costituisce un danno. Quello che conta, invece, è il pagamento dell'ammenda che, in caso di trasgressione della legge, vale per tutti.

M A M M U C A R I . A prescindere dal fatto che sarebbe opportuno regolamentare la materia in maniera più organica.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* La materia è regolata dalla legge n. 755 alla

quale il Governo può derogare. Bisogna distinguere, pertanto, se si critica soltanto il fatto che il Governo possa derogare alla regolamentazione fissata dalla legge o se si ritiene che il modo come è stata regolata la materia non sia sufficiente.

F R A N C A V I L L A . Questa è la prima cosa che abbiamo fatto rilevare.

È noto che alcune grandi aziende di auto, di elettrodomestici, ecc., agevolano i propri dipendenti con vendite dirette, facendo poi delle trattenute mensili sulla busta paga; questo fa la Borghi, fa la Fiat e fanno molte altre aziende. Ciò viene considerato come un'agevolazione che è fatta ai dipendenti nel quadro di miglioramenti retributivi od altro, anche perché i prodotti vengono venduti non a prezzo di mercato ma, in genere, a prezzo di costo: la Fiat, ad esempio, vende le macchine ai propri dipendenti con uno sconto del 20 per cento circa, tanto è vero che esiste un commercio sussidiario fatto dai dipendenti che dopo sei mesi si rivendono la macchina.

Ora, come si configura in base al disegno di legge in discussione un fatto di questo genere, che da un lato può essere considerato come un atto commerciale, ma dall'altro può essere considerato come un atto retributivo perché costituisce un miglioramento della retribuzione?

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* La risposta è semplice. Si tratta di vedere come avvengono queste vendite; se sono fatte a condizioni particolari...

M A M M U C A R I . Vengono fatte mediante trattenute sulla retribuzione.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* La trattenuta è soltanto un fatto contabile.

Z A N N I N I . Non si tratta di vendite a rate.

M A M M U C A R I . Noi non vogliamo che queste vendite vengano fatte rientrare fra le vendite a rate; diciamo soltanto che un concessionario della Fiat, ad esempio, potrebbe considerare la vendita fatta da tale società ai propri dipendenti a condizioni agevolte come una vendita rateale.

F O R M A , *relatore.* Desidero far rilevare che lo spirito del provvedimento è di evitare incentivi a consumi fatti con mezzi più o meno capziosi, con più o meno apparenti facilitazioni di pagamento in modo da evitare indebitamenti, che incidono sulla produzione, sui consumi, ecc. Ora, le forme di cui stiamo parlando in questo momento sono apparentemente utili per i dipendenti, ma in realtà costituiscono una delle forme più capziose per indurre le persone a comprare a rate. É giusto, pertanto, che lo stesso freno che si vuol mettere per le vendite a rate sia messo anche per queste forme di vendite per richiamare tutti ad un maggior senso di responsabilità.

M A M M U C A R I . La nostra preoccupazione è che un atto puramente retributivo possa apparire, per l'intervento di chi ha interesse a liquidare anche queste agevolazioni interne di alcune aziende, come un atto commerciale di vendita a rate; il che significa creare situazioni abbastanza tese nei rapporti fra dipendenti ed aziende perché i primi verrebbero a perdere un'agevolazione che si configura come un atto retributivo.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Non posso fare a meno di rilevare una certa contraddizione emersa nel corso di questa discussione, cioè da un lato ci si preoccupa che si sia finora proceduto in modo esageratamente tenue nel disciplinare le vendite a rate e che la mancanza di una normativa più rigorosa e vincolistica lascia che si dispieghi nel modo più spontaneo il fenomeno della motorizzazione; dall'altro, ci si preoccupa che ad un certo momento si possa introdurre una disciplina più vincolistica proprio per frenare forme che, lascia-

te a se stesse, possono provocare i danni indicati dal senatore Francavilla e possono essere anche, come accennava il senatore Mammucari, elementi di distorsione di una qualsiasi attività commerciale ordinaria. Ma, se mi consentite di fare un commento personale, ho l'impressione che ci si trovi di fronte ad una situazione di natura sindacale abbastanza strana, cioè non si cerca di combattere la battaglia per poter arrivare ad una disciplina sempre migliore della remunerazione del lavoro, ma in questo caso arriviamo veramente ai contratti parte in moneta e parte in natura.

M A M M U C A R I . Nel campo delle retribuzioni bisogna introdurre il principio della regolamentazione dello straordinario, cosa che attualmente non viene fatta. Siamo preoccupati, quindi, che, ponendosi questo problema delle vendite agevolate ai dipendenti, possano sorgere gravi questioni, nell'ambito di alcune aziende, per il fatto che viene ridotta una parte della retribuzione. In una situazione come quella esistente in Italia, infatti, questa forma di vendite costituisce una delle agevolazioni contrattuali, così come avviene per le mutue interne.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il lavoratore che invece di sottostare ad una vendita a rate in 12 mesi, abbia la possibilità di acquistare con una rateizzazione, in ipotesi, molto più ampia, è oggettivamente tutelato nel suo interesse oppure no? É, di fatto, indotto ad un consumo senza che abbia una capacità d'acquisto che glielo consenta oppure no? É spinto verso la via dell'indebitamento oppure no? Se la regolamentazione delle vendite a rate nasce proprio da un giusto equilibrio nell'ambito di questa materia, a me sembra che consentire, favorire ed incentivare vendite di questa natura non sia il modo di fare l'interesse del consumatore e, nella fattispecie, del consumatore-lavoratore.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le parole: « effettuate da imprenditori commerciali » contenute nel primo comma dell'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 755, sono sostituite dalle seguenti: « da chiunque effettuate ».

(*È approvato*).

Art. 2.

L'imposta di registro sui contratti stipulati mediante scrittura privata non autenticata o per corrispondenza commerciale dagli imprenditori commerciali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 15 settembre 1964, n. 755, è dovuta solo in caso d'uso.

(*È approvato*).

Art. 3.

La pena accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività commerciale per una durata non inferiore a 15 giorni nè superiore a due anni, prevista dall'articolo 5 della legge 15 settembre 1964, n. 755, può essere inflitta solo al venditore che sia imprenditore commerciale.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Banfi un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo.

Lo metto ai voti.

(*É approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*É approvato*).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari